

L'AFFIDAMENTO

L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO

LA PROCEDURA

Le questioni economiche

Sulle spese obbligo condiviso

Ogni genitore deve farsi carico dei costi per i figli in base alle proprie possibilità

Carmelo Padalino

I doveri dei genitori nei confronti dei figli rimangono identici sia prima sia dopo la pronuncia di separazione o di divorzio, con la conseguenza che ciascun genitore ha l'obbligo di contribuire, in base alle proprie possibilità economiche, al mantenimento dei figli (Cassazione 13 maggio 2011, n. 10669). Obbligo la cui violazione impone un giudizio negativo sulla capacità genitoriale dell'inadempiente e costituisce ragione ostativa all'applicazione dell'affidamento condiviso (Cassazione 17 dicembre 2009, n. 26587).

L'obbligo

Pertanto, anche il genitore disoccupato o licenziato deve contribuire al mantenimento dei figli: si deve attivare e fare tutto il possibile per garantire il minimo essenziale per la vita e la crescita del figlio, da va-

lutarsi in relazione alla sua età e alle condizioni socio-economiche del suo nucleo familiare (tranne che il genitore soffre di patologie gravemente invalidanti che gli impediscano di lavorare). Ciò in quanto l'articolo 148 del Codice civile impone di far riferimento alla capacità di lavoro professionale del genitore e, quindi, richiede una valutazione complessiva delle risorse reddituali di quest'ultimo, non circoscritta agli introiti del momento, ma estesa a quelli che è in grado di procurarsi impiegando interamente le sue energie lavorative (Cassazione 9 ottobre 2012 n. 17189).

Se il giudice della separazione o del divorzio dispone l'affidamento condiviso del figlio con collocamento prevalente presso uno dei genitori, la modalità ordinaria di contribuzione al mantenimento da par-

te dell'altro genitore è quella tramite assegno mensile (regola generale), poiché l'affidamento a entrambi i genitori non implica, come conseguenza automatica, che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto e autonomo, alle esigenze dei figli (Cassazione 20 gennaio 2012, n. 785).

L'eventuale applicazione, in via residuale, del mantenimento in forma diretta potrà essere valutata dal giudice caso per caso; assume notevole rilevanza il criterio dell'affidabilità del genitore obbligato, che, per un verso, dovrà dimostrare che, in passato, aveva acquistato beni e servizi direttamente in favore dei figli e, per altro verso, dovrà indicare, nel ricorso per separazione o per divorzio, le singole voci di spesa attraverso cui intende contribuire al mantenimento

della prole (Tribunale di Catania 25 settembre 2009).

L'assegno per i figli

Ai fini della quantificazione dell'assegno per i figli, il criterio più importante è costituito dalle loro esigenze di vita: non solo vitto, alloggio e spese quotidiane, ma anche acquisto di beni durevoli, come indumenti e libri (Cassazione 6 novembre 2009, n. 23630). Ci sono poi esigenze individuali: si pensi, ad esempio, a un minore disabile che necessita di particolari terapie (Cassazione 12 settembre 2011, n. 18618). L'assegno aumenta con la crescita dei figli, perché si ampliano le loro esigenze economiche (Cassazione 4 giugno 2012, n. 8927).

L'onere complessivo di mantenimento dei figli, a carico dei genitori, è costituito non solo dai costi diretti di mantenimento, ma anche da

tutti gli oneri indiretti, tra cui, ad esempio, il canone di locazione dell'immobile adibito a casa familiare e, nell'ipotesi di impegno lavorativo del genitore collocatario, il salario per una baby sitter (Cassazione 1 agosto 2007, n. 16983).

La valutazione in ordine alle capacità economiche dei genitori va operata sul reddito netto, depurato dalle imposte (Cassazione 23 aprile 2010 n. 9719).

Le spese straordinarie per i figli sono quelle che servono per soddisfare esigenze saltuarie e imprevedibili, che esulano dall'ordinario regime di vita (Cassazione n. 6201/2009 e n. 9372/2012).

L'importo per il coniuge

L'assegno di mantenimento per il coniuge, in sede di separazione, presuppone, ai sensi dell'articolo 156 Codice civile, che non sia stato pronunciato l'addebito

nei suoi confronti, che non sia titolare di adeguati redditi propri e che sussista una disparità economica con l'altro coniuge (dimostrabile, in mancanza di ulteriori prove, dal divario reddituale dei coniugi); mentre l'obbligo di pagamento dell'assegno di divorzio in favore del coniuge più debole si fonda, ai sensi dell'articolo 5 della legge 898/1970, sulla carenza in capo allo stesso di mezzi economici sufficienti a garantirgli il medesimo tenore di vita e sull'impossibilità di procurarsi detti mezzi.

Tuttavia, poiché dalla separazione e dal divorzio derivano maggiori spese complessive (soprattutto a carico del coniuge che si allontana dalla casa familiare), l'obiettivo di far mantenere al coniuge debole, e percettore dell'assegno, lo stesso tenore di vita coniugale è solo tendenziale (Cassazione n. 9878/2006).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PAROLA DEI GIUDICI

Il mantenimento

L'obbligo del mantenimento dei figli decorre dal momento in cui viene a cessare la convivenza tra i genitori.
Cassazione, 18 maggio 2012 n. 7905

Le spese straordinarie/1

Le spese straordinarie per i figli possono essere forfettizzate? Dovendosi intendere per spese "straordinarie" quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, la loro inclusione forfettaria nell'ammontare dell'assegno mensile di mantenimento, oltre ad apparire illogica, può rivelarsi in netto contrasto con il principio di proporzionalità e con quello dell'adeguatezza del mantenimento.
Cassazione, 8 giugno 2012 n. 9372

Le spese straordinarie/2

Le spese straordinarie per i figli vanno ripartite al 50% tra i genitori? Non necessariamente. L'onere di pagamento delle spese straordinarie costituisce un modo di contribuire al mantenimento dei figli, con la conseguenza che i

genitori sono tenuti ad adempiere a tale obbligazione in base al principio di proporzionalità, ex articolo 148 del Codice civile, e non già nella percentuale fissa del 50 per cento.
Cassazione, 2 luglio 2007 n. 14965

Il reddito del coniuge

Come quantificare il reddito netto del coniuge lavoratore dipendente? Non deve essere presa in considerazione ogni trattenuta operata nella busta paga, mentre vanno considerate certamente le ritenute fiscali e contributive, perché la loro applicazione dà luogo alla determinazione del reddito disponibile del coniuge, ma le altre trattenute "volontarie", eventualmente operate dal datore di lavoro, derivano da atti di disposizione dello stesso coniuge. Pertanto, si dovrà valutare il grado di necessità del corrispondente esborso: è rilevante la cessione del quinto dello stipendio finalizzata a far fronte a indispensabili spese sanitarie, mentre è irrilevante se utilizzata per l'acquisto di un'auto costosa.
Cassazione, 21 giugno 2012 n. 10380

LE VARIABILI

1 | IL CALCOLO

La dichiarazione dei redditi è soltanto uno dei parametri

Per stabilire le condizioni economiche e reddituali dei coniugi, il reddito in senso stretto (derivante da lavoro dipendente o autonomo, ovvero da pensione) costituisce soltanto uno degli elementi di cui il giudice deve tenere conto nel quantificare l'assegno di mantenimento per i figli e per il cosiddetto coniuge debole. E spesso, a causa della scarsa attendibilità delle dichiarazioni dei redditi, non è neanche l'elemento decisivo (Tribunale di Perugia, sentenza 432/2012). Pertanto, la dichiarazione dei redditi rappresenta la soglia minima dei guadagni del coniuge. È, però, possibile che egli percepisca di più e ciò è desumibile da una serie di elementi indicativi di capacità di spesa, come il godimento di un'abitazione di prestigio o la disponibilità di auto (Tribunale di Bari, sentenza 4056/2011).

Va valutato, quindi, anche il reddito potenziale dei coniugi (cosiddetto reddito freddo), derivante da ogni utilità patrimoniale suscettibile di sfruttamento economico, quale: la proprietà di immobili, che rappresentano un valore patrimoniale suscettibile di conversione (Cassazione, 6 ottobre 2011, n. 20507); la titolarità di una società, anche se non produce utili, perché

consente, in sede di eventuale liquidazione, il recupero del capitale; gli accrediti per cedole, che presuppongono il possesso di un patrimonio in titoli (Cassazione, 17 novembre 2011, n. 24160).

Viceversa, non costituisce utilità patrimoniale: il reddito del fabbricato adibito a casa familiare, oggetto di assegnazione all'altro coniuge (Cassazione, sentenza 10380/2012); le elargizioni liberali di terzi, ancorché regolari e protratte nel tempo. Fanno eccezione le elargizioni di denaro finalizzate all'acquisto della casa di abitazione, che si traducono in un diritto reale acquisito al patrimonio del coniuge beneficiario.

Il coniuge che richiede l'assegno può dimostrare il reddito "reale" dell'altro coniuge sfruttando i poteri sollecitatori del giudice e chiedendo, in sede presidenziale, di porre domande al riguardo. E così il marito potrebbe ammettere che durante il matrimonio contribuiva al mantenimento della moglie (Cassazione, sentenza 3606/2012) o che destinava al menage familiare una cospicua somma di denaro, oltre a sopportare altre uscite (Tribunale di Bari,

sentenza 1439/2011).

Tuttavia, è buona regola, prima di avviare una causa di separazione o di divorzio, inoltrare all'autorità amministrativa competente un'istanza di accesso agli atti amministrativi, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990, al fine di ottenere copia dei seguenti documenti di pertinenza dell'altro coniuge: estratto conto contributivo, dichiarazione Isee e cedolini pensione (tramite l'Inps), al fine di verificare se l'altro coniuge abbia svolto o svolga attività lavorativa retribuita; dichiarazione dei redditi e denuncia di successione dei congiunti (tramite l'Agenzia delle Entrate); busta paga (se il datore di lavoro è una pubblica amministrazione o un soggetto a essa equiparato, quale l'Enel); certificato di occupazione lavorativa (tramite il centro per l'impiego), che attesta l'esistenza di un eventuale rapporto lavorativo, nonché i dati identificativi del datore di lavoro. Tutti dati che si configurano come patrimoniali e non sensibili, con la conseguenza che il diritto all'accesso prevale su quello alla privacy (Tar Lazio, sentenza 35020/2010).

Ca. Pa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

2 | L'EREDITÀ

Tra separazione e divorzio la successione si affievolisce

Angelo Busani

La separazione dei coniugi o il loro divorzio influisce in modo notevole anche sui rapporti ereditari: la separazione, infatti, allenta il vincolo coniugale senza tuttavia farlo cessare, mentre il divorzio lo recide del tutto.

Riguardo alla separazione, va premesso che il coniuge separato ha gli stessi diritti successori di quello non separato: ad esempio, se uno dei due coniugi separati decede, il coniuge superstite partecipa alla successione alla stessa stregua di quanto accadrebbe se non fosse intervenuta la separazione, e ciò sia a livello di successione intestata sia a livello di successione necessaria. E così, se muore un marito senza testamento lasciando la moglie separata e due figli, la donna consegue un terzo dell'eredità e un terzo ciascun figlio. Se poi il marito in vita avesse effettuato donazioni, andrebbe tenuto conto del fatto che, sulla somma di quanto donato e di quanto lasciato dall'uomo alla sua morte, la moglie avrebbe diritto a una quota non minore di un quarto e un quarto ciascuno come minimo competerebbe a ciascun figlio (essendo dunque di un quarto la quota disponibile).

Diverso il discorso per il coniuge cui sia stata addebitata la separazione, che ha diritto soltanto a un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L'addebito della separazione consiste in un'eventuale affermazione del giudice che pronuncia la separazione circa l'individuazione in capo a uno dei coniugi (o in capo a entrambi) di comportamenti contrari ai doveri del matrimonio.

Nel divorzio il panorama muta totalmente, perché il matrimonio si è definitivamente sciolto. Ebbene, all'ex coniuge cui in sede di divorzio sia stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di un assegno può essere attribuito dal tribunale, qualora egli versi in stato di bisogno, un assegno periodico a carico dell'eredità, tenendo conto dell'ammontare dell'assegno, dell'entità del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. Il diritto all'assegno si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o viene meno il suo stato

di bisogno; qualora poi risorga lo stato di bisogno, l'assegno può essere nuovamente attribuito.

Inoltre, in caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite che abbia i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge divorziato ha diritto alla pensione di reversibilità, se non è passato a nuove nozze e sempre che sia titolare dell'assegno e sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza di divorzio.

Invece, se esiste un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge divorziato e che sia titolare dell'assegno.

Infine, in caso di genitori divorziati, la pensione di reversibilità a essi spettante per la morte di un figlio deceduto per fatti di servizio è attribuita automaticamente dall'ente erogante in parti eguali a ciascun genitore; alla morte di uno dei genitori, la quota parte di pensione si consolida automaticamente in favore dell'altro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

3 | LA PROLE

Assegni agli over 18 senza limiti di età

L'obbligo dei genitori di mantenere i figli maggiorenni non prevede, in astratto, un termine. Anzi, la Cassazione, con la sentenza 1773/2012, ha affermato che la sola età (nella specie la figlia aveva 35 anni) non esclude in modo automatico il diritto al mantenimento, perché la colpa della mancata indipendenza economica non è imputabile soltanto all'anagrafe.

La giurisprudenza tende a garantire al figlio maggiorenni di coppie separate le stesse chance di realizzazione professionale del figlio delle coppie felicemente sposate, sul rilievo che, se le buone condizioni economiche dei genitori lo consentono, il maggiorenni non perde il diritto al mantenimento ove rifiuti una sistemazione lavorativa non adeguata rispetto alla sua preparazione, quanto meno nei limiti temporali in cui quelle aspirazioni abbiano una ragionevole possibilità di essere realizzate (Cassazione, sentenza 24018/2008).

Il dovere di mantenimento del figlio maggiorenni viene meno quando quest'ultimo raggiunge l'autonomia economica o un'età tale da far presumere la capacità di provvedere a sé (per esempio, per alcuni tribunali una volta che si raggiungono i 30 anni si deve dimostrare, con inversione

dell'onere della prova, che non si hanno responsabilità per la mancata autosufficienza).

Nonostante l'orientamento benevolo della giurisprudenza, un termine finale al dovere di mantenimento dei figli potrebbe essere previsto al compimento del 26° anno di età, considerato, per un verso, che lo Stato, in caso di decesso del genitore che li manteneva, garantisce ai figli maggiorenni iscritti all'università e che non svolgono un lavoro retribuito un aiuto economico, sotto forma di pensione di reversibilità, ma fino a 26 anni, e, per altro verso, che la stessa giurisprudenza, in tema di risarcimento dei danni patrimoniali in favore dei figli il cui genitore sia deceduto a seguito di incidente stradale, tiene conto dell'assegno di mantenimento in favore dei figli posto a carico della vittima in occasione della separazione o del divorzio e prende questo assegno (quale aspettativa di contribuzione minima, ma ineludibile, a favore dei figli) a base di calcolo del risarcimento fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio, individuata nel compimento del 25° anno (Cassazione, sentenza 22 dicembre 2011 n. 28293).

Ca. Pa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DISPONIBILE DA MARZO

GUIDA alla RIFORMA DEL LAVORO

Contratto a progetto
Associazione in partecipazione
Partite IVA

a cura di
Gianluca Natalucci e Stefano Lapponi

Chiarimenti ministeriali,
Normativa e istituti contrattuali,
Disciplina fiscale e contributiva
Tabelle, schemi e facsimili

DOSSIER LAVORO

DIRITTO CONSUMO
E
CONSUMO

3
2013

IL LAVORO FLESSIBILE:
tutti gli aspetti gestionali delle principali tipologie contrattuali.

IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE
A € 9,90 IN PIU'.

GRUPPO **24 ORE**